

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DA PARTE
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI AUSILI ECONOMICI PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE, IN
ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE.**

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina la concessione da parte del Comune di ausili economici a soggetti che operano nella comunità locale, a fronte dell'assunzione di compiti, la risoluzione di problemi pratici compresenti nella collettività, della gestione di attività coerenti allo sviluppo della comunità stessa, che si traducono in uno svolgimento implicito di funzioni tipiche dell'ente pubblico di riferimento, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale contenuto nel dettato dell'art. 118 comma 4 della Costituzione, e dell'art. 7 della legge 131/2003.

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- 1) per ausili economici: i contributi, le sovvenzioni e i rimborsi assegnati a soggetti operanti nell'ambito di iniziative riconducibili alle attività di cui al primo comma;
- 2) per soggetti beneficiari: cittadini, singoli o associati, associazioni, formazioni sociali, destinatari degli ausili economici.

Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONE

Le disposizioni contenute dal presente Regolamento sono attuative di quanto previsto dall'art. 12 della legge 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni finalizzati al coinvolgimento dei cittadini singoli ed associati e dei loro organismi aggregati nello svolgimento di attività di interesse generale, come descritte nel precedente art.1, comma 1, che si traducono in uno svolgimento implicito di funzioni tipiche della pubblica amministrazione locale.

Le disposizioni del presente provvedimento non si applicano:

- a) le provvidenze erogate in attuazione di specifici regolamenti comunitari, nazionali, regionali, provinciali o comunali;
- b) le provvidenze erogate in attuazione di funzioni delegate;
- c) le provvidenze previste e definite in specifici rapporti convenzionali con enti e soggetti privati o accordi formalizzati con enti pubblici, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni tra le parti;
- d) la concessione di contributi, sussidi ed ausili finanziari a favore di persone che versino in stato di bisogno;
- e) ogni altro intervento finanziario o di contenuto materiale che non abbia i caratteri della liberalità, in particolare in tutti i casi in cui si configuri prioritariamente come corrispettivo.

Art. 3 – PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DI AUSILI ECONOMICI

L'Amministrazione comunale sollecita, individua e promuove periodicamente – con atti di indirizzo e di gestione – gli ambiti di attività nei quali ritiene possano essere coinvolti, nello sviluppo delle funzioni amministrative, i cittadini singoli o loro forme aggregative (associazioni, comitati, organismi di specie diversamente denominati) rispetto ai quali possano essere realizzate forme di investimento di risorse economiche per l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, qualificandoli come settori di intervento prioritario.

L'Amministrazione comunale, mediante tali forme di sostegno, favorisce in particolare lo sviluppo dei seguenti settori:

- a) settore tecnico: ad esempio, tutela dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura, vigilanza e custodia del verde pubblico, di monumenti, edifici e strutture pubbliche, piccola manutenzione degli spazi pubblici e dell'arredo urbano (a titolo esemplificativo, manutenzione e sistemazione panchine, fioriere, aiuole, apertura e chiusura di aree verdi recintate, rimozione di foglie, rami secchi e rifiuti da vialetti e prati, pulizia dalle foglie e dalla neve di aree cortilizie pubbliche di scuole, uffici decentrati, aree cimiteriali, aree annesse a strutture sportive, spargimento sale, sgombero neve dai marciapiedi, ecc.);
- b) settore culturale: ad esempio, sorveglianza e vigilanza nella biblioteca, nei luoghi in cui è contenuto il patrimonio storico-artistico, culturale e della tradizione locale della collettività, al fine di consentirne una maggiore fruizione; valorizzazione delle attività ricreative, sportive e sviluppo del turismo;
- c) settore sociale: ad esempio, supporto e collaborazione ai diversi servizi e alle iniziative dell'amministrazione (a titolo esemplificativo, accompagnamento alunni progetto "pedibus", accompagnamento scuolabus, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale); supporto nella assistenza a persone diversamente abili e bisognose; promozione politiche di genere e pari opportunità; interventi umanitari e solidaristici.
- d) settore della polizia locale: ad esempio, vigilanza davanti agli istituti scolastici, attività di sorveglianza all'entrata ed uscita degli alunni;
- e) settore istituzionale: ad esempio supporto utilizzo sale civiche in attuazione del relativo specifico regolamento comunale. Supporto all'attività divulgativa pubblicazione, distribuzione e/o affissione nelle bacheche istituzionali di avvisi, circolari e manifesti.

Tale elenco è meramente esemplificativo e non esaustivo dei settori di attività. Pertanto è fatta salva la possibilità di attribuire ai cittadini singoli o associati lo svolgimento di ulteriori attività non ricomprese nel suddetto elenco ovvero di variare la tipologia dei servizi sulla base di eventuali esigenze non attualmente prevedibili, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente Regolamento.

L'Amministrazione in via ordinaria concede ausili economici a soggetti che operano nella comunità locale che ne facciano richiesta sulla base di una valutazione di coerenza e di affinità delle attività dagli stessi svolte con propri interventi operativi, progetti e programmi, tale da poterli ricondurre a linee di sviluppo delle funzioni amministrative istituzionali in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

La valutazione delle proposte o delle richieste presentate dai singoli soggetti è svolta preferibilmente a mezzo di procedimenti comparativi, finalizzati ad ottimizzare l'erogazione delle risorse tra persone e per attività meritevoli del sostegno economico di cui al presente regolamento.

Art. 4 – PROCEDURA DI CONCESSIONE DEGLI AUSILI ECONOMICI

L'Amministrazione comunale sollecita, individua e promuove periodicamente, in relazione alle previsioni dell'art. 3, la presentazione di proposte di iniziative, interventi o progetti sostenibili con risorse pubbliche, dando avvio a specifica procedura in tal senso.

I cittadini singoli o loro forme aggregative che operano nella comunità locale che intendano ottenere ausili economici dall'Amministrazione, per attività riconducibili allo sviluppo in via sussidiaria delle funzioni istituzionali amministrative presentano alla stessa specifiche istanze, accompagnate da dettagliate relazioni illustrative, nelle quali è puntualizzata anche la richiesta di sostegno economico.

Le diverse proposte presentate ai sensi del precedente comma 2 sono valutate dall'Amministrazione comunale in termini comparativi e, qualora risultino tutte meritevoli di sostegno, sono soddisfatte in misura tale da consentire un'ottimale distribuzione delle risorse disponibili nel bilancio comunale. A tal fine l'Amministrazione comunale può, a suo discrezionale ed insindacabile giudizio, valutare l'opportunità di aggregare più proposte in relazione agli obiettivi da perseguire.

Art. 5 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DEGLI AUSILI ECONOMICI

l'Amministrazione comunale esamina le proposte presentate dalle persone interessate ai sensi degli artt. 3 e 4 con riferimento ai seguenti criteri:

- a) grado di corrispondenza della attività con i settori di intervento prioritario individuati dall'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente regolamento;
- b) grado di coerenza e di affinità dell'iniziativa dell'intervento del progetto con le attività istituzionali dell'amministrazione traduttive delle funzioni amministrative ad essa assegnate in uno specifico settore di intervento prioritario;
- c) numero di persone interessate o da impiegare per lo svolgimento dell'attività;
- d) durata dell'attività da svolgere.

Al fine di definire una valutazione ottimale, l'Amministrazione comunale può eventualmente attribuire ai criteri determinati punteggi.

Quando le proposte presentino profili operativi analoghi o punteggi identici, è data priorità nell'assegnazione delle risorse a quelle con maggiore impatto sulla collettività locale, in termini di persone interessate o impiegate e di durata dell'iniziativa per cui si richiede il sostegno economico.

Art. 6 – FORMALIZZAZIONE DI FORME DI AUSILIO ECONOMICO

L'Amministrazione comunale procede formalmente alla concessione dell'ausilio economico alle persone interessate con specifico atto, nel quale sono individuati:

- 1) il soggetto destinatario dell'ausilio economico;
- 2) la quantità dell'ausilio medesimo;
- 3) l'attività svolta dalla persona singola o associata per la quale è previsto l'ausilio.

Il provvedimento indicato al comma 1 è adeguatamente motivato, anche per relazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e sue modificazioni ed integrazioni, con riferimento ai motivi che hanno indotto l'Amministrazione comunale a concedere l'ausilio economico.

Art. 7 – CONTROLLO SULL'UTILIZZO DEGLI AUSILI ECONOMICI

L'Amministrazione comunale controlla:

- 1) che l'attività svolta dal soggetto destinatario dell'ausilio economico sia stata svolta conformemente a quanto dallo stesso rappresentato nella propria istanza;
- 2) che le risorse concesse siano state utilizzate interamente e debitamente per la realizzazione dell'attività per cui è richiesto l'ausilio economico.

L'Amministrazione comunale controlla, complessivamente e in relazione a singoli ambiti di attività, l'impatto sul contesto sociale delle attività realizzate dai soggetti indicati agli articoli precedenti con le risorse concesse nella forma dell'ausilio economico. I Responsabili dei settori interessati presentano apposita relazione prodromica all'atto di liquidazione dell'ausilio concesso.

Art. 8 – ALBO DEI BENEFICIARI

Il Comune assicura la conoscibilità e trasparenza di tutte le provvidenze di natura economica erogate in attuazione del presente Regolamento, attraverso la pubblicazione dell'apposito Albo dei beneficiari ed in attuazione dell'art. 26 del D.Lgs n. 33/2013.

Art. 9 – AUTOFINANZIAMENTO

Il Comune agevola le iniziative dei cittadini singoli o associati volte a reperire fondi per le attività di cui al presente Regolamento a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

Il Comune può prevedere:

- la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini singoli o associati,
- il supporto e l'avallo ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni.

Art. 10 – DISPOSIZIONI DI RINVIO E FINALI

Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, in ordine alle relazioni tra Amministrazione comunale e persone beneficiarie di forme di sostegno economico, vale adire di contributi e sovvenzioni di cui all'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n., 241 e successive

modificazioni e integrazioni, si fa riferimento alla legislazione statale e regionale vigente in materie oggetto del presente provvedimento normativo.

Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.

Art. 11 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività nelle forme di legge della deliberazione che lo approva. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni in materia.